



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 – 13 APRILE 2023

Udienza del 12 Aprile 2023

45.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. Di Giacomo Antonino
- Sig. Locandro Antonio
- Sig.ra Giacalone Caleca Rossana
- Sig.ra Maiello Speranza
- Sig. D'Anna Antonino
- Sig. Gravagno Alfio
- Sig. Dibenedetto Massimo

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni	Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a carico del sig. Di Giacomo Antonino, sig. Locandro Antonio, sig.ra Giacalone Caleca Rossana, sig.ra Maiello Speranza, sig. D'Anna Antonino, sig. Gravagno Alfio, e sig. Dibenedetto Massimo a seguito del deferimento inviato dalla procura per i seguenti capi di incolpazione: *DI GIACOMO ANTONINO, LOCANDRO ANTONIO, GIACALONE CALECA ROSSANA, D'ANNA ANTONIO, MAIELLO SPERANZA, GRAVAGNO ELIO, DIBENEDETTO MASSIMO: Per aver, nelle rispettive qualità di Presidente del CR FIPAV Sicilia, il primo e di Consiglieri dello stesso Organo Territoriale, gli altri, in concorso tra di loro ed in violazione degli artt.16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 27 Reg. Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme dettate dalla Guida Pratica in tema di affiliazione-riaffiliazione alla FIPAV, omesso di procedere tempestivamente al recupero del credito di € 500,00 maturato, già alla data del 30/6/2021, nei confronti del sodalizio affiliato SPORTING CLUB MACCALUBE SSD a titolo di sanzione pecuniaria comminata per la mancata*



partecipazione ai campionati di categoria S.S. 2020/2021 e consentito che lo stesso sodalizio si riaffiliasse alla FIPAV anche per la corrente stagione sportiva nonostante l'esistenza dell'insoluto aggirando la normativa che impone il blocco alla relativa procedura online in ogni ipotesi di morosità; nonché per aver concesso all'affiliato MEDITERRANEA EVENTI ASD un dilazionamento del debito di € 1.250,00 maturato nei confronti del Comitato a titolo di più sanzioni pecuniarie e all'affiliato MESSINA VOLLEY SD un dilazionamento del debito di € 1,000,00 maturato nei confronti dello stesso Comitato, consentendo che gli stessi potessero ugualmente procedere alla loro riaffiliazione, aggirando di fatto il blocco conseguente all'esistenza di posizioni debitorie insolute e determinando una inammissibile disparità di trattamento tra i sodalizi affiliati del territorio.

Contestate le aggravanti di cui all'art. 102, lettere A, C e J, Reg. Giur.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Francesco Ruggieri in difesa del sig. Gravagno Alfio, anch'egli presente, l'avv. Maria Luisa Petruzzo in difesa della tesserata, presente, Giacalone Caleca Rossana nonché i sigg.ri Di Giacomo Antonino, Locandro Antonio, Maiello Speranza, D'Anna Antonino, Gravagno Alfio e Dibenedetto Massimo.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo al Tribunale di dichiarare la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto nei confronti del tesserato Di Giacomo Antonino e di mesi uno ognuno, nei confronti degli altri tesserati.

I difensori discutevano riportandosi sostanzialmente alle memorie depositate chiedendo il proscioglimento dei singoli assistiti. Fra le parti presenti personalmente e che non avevano nominato un difensore, il sig. Giacalone ed il sig. Dibenedetto rendevano dichiarazioni come da memorie già depositate anche nel corso dell'istruttoria.

Al termine della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della segnalazione di un tesserato, la procura apriva il procedimento disciplinare acquisendo documentazione e dichiarazioni delle parti, determinandosi poi alla fine al deferimento per i motivi riportati nel capo di incolpazione.

Il sig. Di Giacomo, con memoria inviata nei termini al Tribunale, rilevava come all'atto



dell'insediamento quale Presidente Regionale FIPAV Sicilia nel passaggio di consegna della documentazione era stato fornito solamente un elenco generico indicante debiti e crediti delle Società Sportive e dei fornitori. Vista la genericità delle indicazioni in un Consiglio venne deciso di approfondire la natura dei crediti e debiti per poi procedere alla loro riscossione o compensazione. Fra le attività di recupero vi era anche quella della posizione debitoria intestata al sodalizio affiliato Sporting Club Maccalube SSD, di cui lo stesso Di Giacomo era Presidente Societario.

Spiegava nella memoria che a seguito di reclamo proposto alla Corte di Appello territoriale, veniva revocata una sanzione di € 4.0000,00 comminata dal Giudice Unico del Comitato Territoriale Akranis. Vista la revoca del provvedimento, l'inculpato riteneva la segnalazione ricevuta dalla Procura ed oggetto del deferimento priva di fondamento poiché nessun debito nei confronti della FIPAV aveva l'inculpato ma soprattutto nei confronti del Comitato Regionale Fipav Sicilia; dichiarava quindi di non comprendere la motivazione della richiesta o presunto debito di € 500,00.

Sull'altro elemento posto a base del deferimento, il Di Giacomo affermava di aver autorizzato la dilazione dei debiti nei confronti di alcune Società in quanto solo ed esclusivamente le stesse ne avevano fatto apposita richiesta. Ciò lo aveva fatto, uniformandosi al pensiero del Presidente Nazionale FIPAV di sostenere ed aiutare le Società, soprattutto in quegli anni vessati dalle difficoltà derivanti dal COVID.

Dichiarava il Di Giacomo che la decisione era stata presa dal lui stesso, poiché riteneva di venire così in contro alle Società e senza creare disparità. Solleva pertanto su punto da ogni responsabilità tutti i Consiglieri Regionali.

Gli altri consiglieri nelle memorie anche a firma dei legali nominati, ribadivano di non essere stati messi a conoscenza dell'operato del Presidente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto contestato dalla procura per la parte relativa alle concesse dilazioni di pagamento è confermato dal Di Giacomo il quale si è fra l'altro assunto la responsabilità dell'evento avendo deciso l'azione senza notificare i consiglieri.

Sul punto va considerato che i regolamenti di contabilità non permettono ad un Presidente di comitato di disporre di denaro di competenza della Federazione. L'aver concesso dilazioni di pagamento ad alcune società comporta un differimento dell'incasso che doveva risultare come attivo nel bilancio del comitato. Onere di chi gestisce è quello di



attivare ogni azione possibile per il rientro delle somme dovute dagli affiliati nel più breve tempo possibile.

Per regola generale l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria deve essere eseguito in unica soluzione e non è consentito un mutamento dei termini e le modalità di adempimento tanto che l'art. 1181 c.c. disciplina addirittura il diritto del creditore al rifiuto della prestazione parziale.

La concessa dilazione, anche se il debito è stato integralmente pagato, deve qualificarsi come transazione anche perché vi è un'implicita rinuncia del creditore (ad esempio per interessi) e come tale eccedente i poteri di ordinaria amministrazione (fra le altre *Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-09-2013, n. 20160*)

Per quanto riguarda il debito di € 500,00, lo stesso è stato riportato nel bilancio approvato dall'intero consiglio e quindi anche dai consiglieri incolpati che poi, successivamente, hanno stabilito di approfondire l'effettiva sussistenza dei debiti.

Palese è sul punto l'incongruenza poiché il bilancio approvato, visto il successivo "ripensamento" non era veritiero e quindi alla sua non corretta approvazione ha concorso l'intero consiglio i cui componenti, errando, si sono fidati delle rassicurazioni del Presidente.

In ogni caso l'azione per il debito iscritto a bilancio doveva essere tempestivamente eseguita e ciò non è avvenuto.

Per la posizione disciplinare degli incolpati tutti, va poi richiamato l'art. 20 Regolamento Amministrazione e contabilità strutture territoriali, che detta una responsabilità sia del Presidente che dei consiglieri per tutti gli atti compiuti.

Ai fini della sanzione, anche per l'assunzione della responsabilità effettuata dal Presidente che ha agito in parte in via autonoma senza notiziare i consiglieri, le posizioni degli incolpati vanno distinte rispondendo i consiglieri per la sola approvazione "al buio" del bilancio poi messo in discussione. Sussiste invece l'aggravante contestata al Presidente.

PQM

Riconosciuta la responsabilità disciplinare degli incolpati nella misura indicata nella parte motiva, dispone

1) La sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque del tesserato Di Giacomo Antonino.



2) La sanzione dell'ammonizione con diffida per i tesserati Locandro Antonio, Giacalone Caleca Rossana, Maiello Speranza, D'Anna Antonino, Gravagno Alfio e Dibenedetto Massimo

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 aprile 2023

